

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

Vista la Strategia italiana per la Banda Ultralarga 2023-2026 – approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD) – che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la Comunicazione "2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga", come integrata dalla Delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione Banda ultra larga)";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante "Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico", che ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarità del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo 2014-2020;

Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante "Fondo sviluppo e coesione – Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione", che, ai sensi dell'articolo 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC;



Visto l'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha definito la dotazione iniziale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, stabilendone la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

Vista la delibera CIPESS del 29 novembre 2024, n. 78, recante "Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del ministero delle infrastrutture e dei trasporti", che dispone il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC dei precitati Ministeri;

Vista la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l'Autorità Responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di Sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell'ambito dell'Area tematica 02 – "Digitalizzazione" per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";



Visto il regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il precedente regolamento «*de minimis*» (UE) n. 1407/2013;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale "Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;



Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche", che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

Visto l'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*", convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 agosto 2020, recante "*Piano voucher sulle famiglie a basso reddito*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 1° ottobre 2020;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2021, recante "*Piano voucher fase 2, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2022;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 aprile 2022, recante modifica del sopramenzionato decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2022;

Considerato che in data 22 aprile 2023 si è conclusa la consultazione pubblica riguardante il "Piano Voucher per l'incentivazione della domanda di connettività delle imprese - Servizi applicativi";



Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica, da cui è emerso un generale interesse nei confronti di voucher volti ad agevolare servizi cloud e di cybersecurity;

Visto il decreto 18 luglio 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy, funzionale al sostegno della domanda di servizi di cloud computing e cyber security attraverso il riconoscimento di un contributo alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi per l'acquisizione di servizi innovativi nell'ambito dei predetti ambiti;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto che prevede, quale condizione di ammissibilità per l'accesso alle agevolazioni, che i servizi e i prodotti acquisiti dai beneficiari debbano essere qualificati come servizi cloud di livello 1 (QC1) ai sensi del regolamento n. 21007/241, nonché debbano essere forniti da soggetti privati abilitati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) all'erogazione dei predetti servizi;

Ritenuto che la qualifica di livello 1 (QC1), che ricomprende nel suo ambito soggettivo di applicazione la pubblica amministrazione, potrebbe non essere esaustiva dei servizi offerti al settore privato, in considerazione soprattutto della vasta ed eterogenea gamma di servizi presentati sul mercato, non tutti potenzialmente idonei ad ottenere la predetta qualifica;

Ritenuto opportuno individuare, con il supporto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli standard di certificazione più agevolmente applicabili al settore privato, quale requisito di ammissibilità in capo ai fornitori dei servizi agevolabili, al fine di garantire, da un lato, i medesimi obiettivi relativi alla sicurezza e alla qualità dei servizi, perseguiti dal richiamato articolo 5, comma 2, e di favorire, dall'altro, un'ampia diffusione dell'intervento in argomento;

Ritenuto necessario definire, per quanto sopra esposto, le procedure per la costituzione di un elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili nell'ambito dell'intervento regolato dal richiamato decreto 18 luglio 2025, nonché dei relativi prodotti e servizi offerti, sulla base delle specifiche condivise con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Vista la nota prot. n. 98443 con cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha trasmesso, al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie osservazioni e indicazioni in riferimento agli standard di certificazione sopra richiamati;

Visto l'articolo 7 del richiamato decreto 18 luglio 2025, che disciplina la procedura per l'accesso alle agevolazioni, ed il comma 2, che demanda ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese l'individuazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché di ulteriori elementi funzionali alla corretta attuazione dell'intervento;

Ritenuto opportuno definire preliminarmente le procedure per la costituzione del predetto elenco, demandando ad un successivo provvedimento l'individuazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione da parte delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi, nonché degli ulteriori elementi funzionali alla corretta attuazione dell'intervento;



DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
- a) "ACN": Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
- b) "decreto 18 luglio 2025": il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, 18 luglio 2025;
- c) "lavoratore autonomo": la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - d) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- e) "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento GBER;
- f) "regolamento n. 21007/24": regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - g) "Invitalia": Invitalia S.p.A.;
 - h) "Infratel Italia": Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A..

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Per quanto esposto nelle premesse, il presente provvedimento definisce le modalità di formazione dell'elenco, tenuto dal *Ministero*, dei soggetti abilitati alla fornitura dei prodotti e servizi agevolabili nell'ambito dell'intervento regolato dal *decreto 18 luglio 2025*, nonché dei relativi prodotti e servizi offerti.
- 2. Le modalità e i termini di funzionamento dello sportello destinato alle *PMI* e ai *lavoratori* autonomi beneficiari delle agevolazioni previste dal decreto 18 luglio 2025, volte a sostenere la domanda di servizi di cloud computing e cyber security, attraverso l'acquisto dei prodotti e servizi ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, saranno definiti con successivo provvedimento, in esito alla definizione del richiamato elenco.



3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del *decreto 18 luglio 2025*, all'attuazione dello sportello di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate risorse pari ad euro 150.000.000,00 *(centocinquanta milioni/00)*, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al periodo di programmazione 2014-2020, al lordo dei compensi spettanti a *Invitalia* e *Infratel Italia* per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Art. 3.

(Attuazione dell'intervento)

- 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del *decreto 18 luglio 2025*, per il supporto agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al medesimo *decreto 18 luglio 2025*, il *Ministero* si avvale di *Invitalia* e *Infratel Italia*.
- 2. Con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono regolati i reciproci rapporti tra il *Ministero*, *Invitalia* e *Infratel Italia*, connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Gli oneri della convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 4.

(Formazione dell'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti)

- 1. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 2, del decreto 18 luglio 2025 ed al fine di perseguire la più ampia ed efficiente diffusione dell'intervento, il Ministero istituisce e gestisce un apposito elenco, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo, presso il quale sono tenuti a registrarsi i fornitori privati ai fini dell'abilitazione all'erogazione, in favore di PMI e lavoratori autonomi, dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni di cui al richiamato decreto 18 luglio 2025 ed individuati al successivo articolo 5. L'iscrizione al predetto elenco abilita i fornitori all'erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di cui al comma 4, nonché conferisce ai predetti servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto 18 luglio 2025.
- 2. All'elenco di cui al comma 1, reso disponibile in un'area dedicata del portale del *Ministero*, possono iscriversi:
 - a) i fornitori che presentano servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al *regolamento n.* 21007/24, per l'offerta dei predetti servizi;



- b) i fornitori che non presentano soluzioni ammissibili qualificate da ACN nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24, previa dimostrazione del possesso delle certificazioni, indicate nell'allegato 1, afferenti alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato. Tali certificazioni dovranno essere valide alla data dell'istanza di iscrizione all'elenco ed essere emesse da ente certificatore accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di un Paese membro dell'Unione Europea ovvero beneficiario di un accordo di mutuo riconoscimento con l'organismo nazionale di accreditamento italiano.
- 3. I fornitori di cui al comma 2 possono offrire soluzioni che integrano servizi e/o prodotti di soggetti terzi, a condizione che i predetti servizi e/o prodotti risultino comunque ricompresi nell'elenco di cui al comma 6 del presente articolo.
- 4. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i fornitori interessati sono tenuti a presentare apposita istanza al *Ministero*, secondo le modalità e con l'utilizzo degli schemi resi disponibili dal *Ministero* stesso nell'area dedicata del portale di cui al comma 2. Con la predetta istanza i fornitori sono altresì tenuti a fornire una descrizione sintetica dei servizi e/o prodotti erogati, la categoria di appartenenza dei predetti servizi e/o prodotti tra quelle individuate all'articolo 5, comma 1, nonché a dichiarare il possesso, per i soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), delle certificazioni di cui all'allegato 1.
- 5. Le istanze di cui al comma 4 possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del giorno 23 aprile 2026. *Infratel Italia* espleta le verifiche, anche a campione, sulle predette istanze e procede ad accertare la regolarità e la corrispondenza delle certificazioni indicate dai soggetti richiedenti, in sede di presentazione dell'istanza, con quelle individuate nell'allegato 1, ovvero il possesso di una qualifica almeno di livello 1 (QC1) in relazione ai servizi indicati nella medesima istanza.
- 6. Al termine delle verifiche condotte da *Infratel Italia*, ai sensi del comma 5, il *Ministero* provvede, entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, a formare e pubblicare nell'area dedicata del portale, l'elenco dei fornitori e dei relativi servizi e/o prodotti erogabili, attribuendo a ciascun servizio e/o prodotto un codice identificativo, che dovrà essere riportato nella documentazione afferente al procedimento amministrativo con le modalità indicate con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Piani di spesa ammissibili)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 1 del *decreto 18 luglio 2025*, sono ammissibili alle agevolazioni le sole spese sostenute per l'acquisizione di uno o più prodotti e servizi di cloud computing e cyber security, che risultano presenti nel seguente elenco:



- a) soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- b) soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- c) servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- d) servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- e) servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, ivi inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. I servizi di cui alla presente lettera sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati dal presente comma, in quanto intesi come servizi accessori funzionali a promuovere le finalità di transizione digitale e sviluppo di soluzioni tecnologiche individuate dal decreto 18 luglio 2025.
- 2. I servizi di cui al comma 1 possono essere acquisiti, nel rispetto dei limiti temporali e di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del *decreto 18 luglio 2025*, tramite una delle seguenti modalità:
 - a) acquisto diretto di uno o più servizi;
 - b) sottoscrizione di un abbonamento;
 - c) adottando una combinazione delle modalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
 - 3. Ai fini della corretta attuazione delle previsioni recate dal comma 2:
 - a) l'acquisto diretto di cui al comma 2, lettera a), implica il pagamento immediato di uno o più prodotti ovvero servizi agevolabili ai sensi del presente decreto, anche associati a contenuti durevoli nel tempo e, in tale ultimo caso, con qualsiasi termine di validità;
 - b) la sottoscrizione di un abbonamento di cui al comma 2, lettera b), implica un pagamento periodico per la fruizione di un servizio di durata determinata, comunque non inferiore a 24 mesi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto 18 luglio 2025, a fronte della corresponsione di canoni di abbonamento.



Art. 6.

(Disposizioni finali)

- 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rimanda a quanto disposto dal *decreto 18 luglio 2025* e al successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* che definirà termini e modalità di funzionamento dello sportello agevolativo destinato alle *PMI* e ai *lavoratori autonomi* beneficiari delle agevolazioni.
- 2. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti richiedenti ai sensi del presente provvedimento sono tenuti in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del *Ministero*.
- 3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* «<u>www.mimit.gov.it</u>». Della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino



Allegato n. 1

TABELLA CERTIFICAZIONI PER CATEGORIA

Categoria	Certificazione	Descrizione
a) Soluzioni hardware cybersecurity (es. firewall, NGFW, router/switch, IDS/IPS)	ISO 9001	Sistema di Gestione della Qualità
	ISO/IEC 27001	Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS)
b) Soluzioni software cybersecurity (es. antivirus, SIEM, crittografia, gestione vulnerabilità)	ISO 9001	Sistema di Gestione della Qualità
	ISO/IEC 27001	Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS)
c) Servizi cloud infrastrutturali e di piattaforma (IaaS e PaaS)	ISO 9001	Sistema di Gestione della Qualità
	ISO/IEC 27001 con estensione ISO/IEC 27017 ovvero, quale alternativa: CSA Star Level 2	Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) e controlli di sicurezza in ambito cloud
d) Servizi Cloud SaaS (es. ERP, HRM, CRM, CMS, UCC)	ISO 9001	Sistema di Gestione della Qualità
	ISO/IEC 27001 con estensione ISO/IEC 27017 ovvero, quale alternativa: CSA Star Level 2	Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) e controlli di sicurezza in ambito cloud
e) Servizi professionali di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo	ISO 9001	Sistema di Gestione della Qualità
	ISO/IEC 27001	Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS)